
ADiM BLOG
Ottobre 2023
EDITORIALE

Ancora su procedura di frontiera e misura alternativa della garanzia finanziaria: i limiti dell'approccio del Tribunale di Catania

Mario Savino

Professore ordinario di diritto amministrativo

Università della Tuscia

Dopo i primi decreti del 29 settembre 2023, di non convalida del trattenimento di richiedenti asilo provenienti dalla Tunisia¹, il Tribunale di Catania, nel mese di ottobre, ha adottato altre decisioni dello stesso segno². Pur declinate diversamente in relazione ai singoli casi, quelle decisioni si fondano tutte sull'asserito contrasto delle recenti disposizioni nazionali in tema di procedura di frontiera (art. 6-*bis* del [d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#), introdotto dalla [legge 5 maggio 2023, n. 50](#)) e di garanzia finanziaria come misura alternativa al trattenimento alla frontiera ([decreto del ministero dell'interno del 14 settembre 2023](#))³ con il diritto UE e, in particolare, con la direttiva accoglienza ([2013/33/UE](#)) e con la direttiva procedure ([2013/32/UE](#)).

Le decisioni del tribunale catanese hanno avuto una vasta eco, sia sul [piano istituzionale](#), per il conflitto tra governo e magistratura che ne è derivato, sia sul piano scientifico (si vedano, tra gli altri, gli interventi di [ALBANO](#), [CELORIA](#) e [PASSALACQUA](#),

¹ Tribunale Catania, decreti del 29 settembre 2023, R.G. n. [10459/2023](#), n. [10460/2023](#) e n. [10461/2023](#), tutti a firma del giudice Apostolico.

² Decreto dell'8 ottobre 2023, R.G. n. [10798/2023](#) (giudice Cupri). Si è avuto modo di consultare anche i decreti n. 10885 e 10887, adottati rispettivamente il 10 e 11 ottobre dal giudice Apostolico.

³ Diverso è il fondamento del decreto di non convalida adottato dal Tribunale di Potenza il 12 ottobre 2023, R.G. n. 3698/2023, trattandosi, in quel caso, di un trattenimento disposto dalla Questura di Forlì in un ambito territoriale non rientrante tra le zone di frontiera o di transito (identificate nel [decreto del Ministero dell'interno del 19 agosto 2019](#)) nelle quali è applicabile la procedura di frontiera.

[FAVILLI](#), [PANZERA](#), [SAVINO](#), nonché [PASSALACQUA](#) e [VALENTINI](#) in questo numero del blog). La scelta del giudice catanese di disapplicare le norme nazionali ritenute contrarie al diritto UE solleva interrogativi sia in ordine alla loro compatibilità con le fonti europee invocate, sia in merito al ruolo del giudice comune nella protezione dei diritti fondamentali.

Nell'affrontare questi interrogativi, tenterò di riportare alla luce le tre linee argomentative (una "radicale", l'altra "apparentemente minimalista" e la terza più "moderata") che mi pare si stratifichino e, a tratti, si confondano nella serie di decisioni fin qui adottate dal Tribunale di Catania.

Sosterrò, quindi, due tesi: *i*) che un dubbio di compatibilità tra la disciplina italiana e le norme europee esiste, ma attiene a un profilo (di *effettività* della garanzia finanziaria come misura alternativa al trattenimento) diverso da quelli segnalati dal Tribunale di Catania; *ii*) che, tanto più ove vi sia un rischio di conflitto aperto con l'orientamento del legislatore, sarebbe (non doveroso, ma certamente) opportuno, per il giudice comune, utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, invece che disapplicare direttamente le norme interne sulla base di una autonoma valutazione di non conformità alle fonti europee.

1. La tesi "radicale" della contrarietà al diritto UE della garanzia finanziaria in sé, e il suo precoce declino

Il diritto UE non proibisce l'utilizzo della garanzia finanziaria come misura alternativa. Al contrario, l'art. 8(4) della [direttiva accoglienza](#) espressamente stabilisce: «Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, *la costituzione di una garanzia finanziaria* o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato». Questa previsione induce a diffidare di una prima e più "radicale" versione della tesi della contrarietà al diritto UE della garanzia finanziaria, fondata sull'argomento del carattere intrinsecamente discriminatorio in base al censo dell'istituto italiano.

Questa prima tesi emerge con nitore da quei passaggi dei decreti del 29 settembre nei quali il Tribunale sostiene che la garanzia «non si configura come misura alternativa al trattenimento ma come *requisito amministrativo* imposto al richiedente (...) per il solo fatto che chiede protezione internazionale». Il fondamento di tale affermazione, tanto perentoria quanto oscura⁴, risiederebbe nell'insanabile contrasto con gli art. 8 e 9 della

⁴ Non è ben chiaro a chi scrive quali siano i presupposti della (ri)qualificazione della garanzia finanziaria in termini di «requisito amministrativo», in luogo della espressa qualificazione normativa in termini di «misura alternativa al trattenimento» (art. 3, d.m. 14 settembre 2023), e quali implicazioni dovrebbero derivarne sul piano applicativo. Sembrerebbe trattarsi di un maldestro tentativo di negare la

direttiva accoglienza (2013/33/UE), interpretati alla luce dell'affermazione della Corte di giustizia secondo cui un richiedente asilo non può essere «trattenuto *per il solo motivo* che egli non può sovvenire alle proprie necessità» (punto 256 della [sentenza del 14 maggio 2020](#), *FMS et al. c. Ungheria*, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, corsivo aggiunto).

[Come ho già cercato di chiarire](#), questa versione “radicale” della tesi della contrarietà al diritto UE incontra due limiti: è difficilmente armonizzabile con il dettato dell'art. 8(4) della direttiva accoglienza, che ammette espressamente le “cauzioni”, e si fonda su una lettura incauta del *dictum* della Corte di giustizia appena richiamato.

A differenza del caso (ungherese) deciso nella sentenza della Corte di giustizia evocata, nel caso italiano la mancata costituzione della garanzia finanziaria non può essere intesa come «*il solo motivo*» del trattenimento. In base alle norme vigenti, infatti, il trattenimento può essere disposto soltanto se ricorrono altri due motivi o presupposti: il primo è la provenienza da un Paese terzo sicuro, condizione necessaria per applicare la procedura di esame accelerata e/o alla frontiera⁵; la seconda è il mancato possesso del passaporto, operando la consegna del passaporto come misura alternativa “prioritaria”, sufficiente a escludere il trattenimento prim'ancora che venga in rilievo l'opzione della garanzia finanziaria.

È chiaro che, una volta accertata la sussistenza di questi due presupposti (provenienza da un paese terzo sicuro e mancato possesso del passaporto), la costituzione della garanzia finanziaria diventa *a quel punto* dirimente: l'unico modo per evitare il trattenimento. Tuttavia, ritenere che l'indisponibilità delle risorse necessarie per costituire la garanzia rappresenti «*il solo motivo*» della restrizione della libertà personale appare un artificio argomentativo destinato a dissolversi di fronte all'evidenza normativa di tre distinti presupposti del trattenimento, che devono essere tutti *cumulativamente* presenti.

Il ridimensionamento di questo argomento nei successivi decreti del Tribunale di Catania⁶, la puntualità dei rilievi dell'Avvocatura dello Stato in sede di [ricorso per Cassazione](#) avverso le prime decisioni del Tribunale catanese e l'assenza in letteratura di tentativi volti a difendere questa specifica versione della tesi dell'illegittimità comunitaria autorizzano a ritenere che quest'ultima sia destinata a un precoce oblio.

ric conducibilità della garanzia finanziaria all'ambito applicativo dell'art. 8(4) della direttiva accoglienza, dedicato appunto alle alternative al trattenimento.

⁵ Come si desume dal combinato disposto degli articoli 28-bis, c. 2, lett. b-bis), d.lgs. n. 25/2008 e 6-bis, c. 1, d.lgs. n. 142/2015.

⁶ In alcuni decreti di ottobre sopravvive, come cenno finale e tutto sommato marginale. Mentre in altri (per es., decreto dell'8 ottobre 2023, R.G. [n. 10798/2023](#)) non compare affatto.

L'istituto della garanzia finanziaria è, per il suo stesso contenuto (finanziario), un istituto problematico, perché fa dipendere il godimento della libertà personale *anche* dalla disponibilità di una certa somma di danaro. Tuttavia, quell'istituto è espressamente ammesso dal diritto UE come una delle misure alternative al trattenimento: ove lo si ritenga di per sé misura in conflitto con i valori dell'ordinamento, servirà sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.

2. La tesi “apparentemente minimalista” della valutazione caso per caso e la sua necessaria riconduzione al piano amministrativo

Dai decreti del Tribunale di Catania emerge, però, anche un'altra versione della tesi della illegittimità comunitaria, che definirò – per le ragioni che il lettore intuirà alla fine del paragrafo – “apparentemente minimalista”. Il principio cardine di questa prospettazione è la necessaria valutazione caso per caso delle ipotesi concrete di trattenimento, nell'ambito della procedura di frontiera così come in tutte le altre ipotesi di trattenimento previste dal diritto UE e, più in generale, dall'ordinamento.

Muovendo da questo assunto, il Tribunale di Catania ha rilevato di volta in volta, nei provvedimenti amministrativi sottoposti a convalida, vizi procedurali diversi. Prima, nei casi decisi il 29 settembre, ha censurato l'assenza di una idonea motivazione dei provvedimenti, a sua volta indice di una carente valutazione caso per caso; e ha altresì rilevato l'omissione di alcuni passaggi procedurali, come la mancata acquisizione dell'atto col quale il presidente della Commissione territoriale per l'asilo ritiene applicabile la procedura accelerata, presupposto del trattenimento. Poi, nel secondo gruppo di casi decisi a ottobre – non essendo più rilevabili i vizi precedenti (buon esempio di pronto adeguamento dell'amministrazione all'azione correttiva dei giudici) – ha ritenuto doveroso censurare l'applicazione della procedura di frontiera in luoghi (zona di transito di Ragusa) diversi da quello di sbarco (Lampedusa), trattandosi di scelta giustificata dal questore in termini di «mera difficoltà» nell'applicare la procedura nel luogo di arrivo, anziché nei termini di più assoluta «impossibilità» previsti dalla legge.

Come si vede, l'oggetto privilegiato di queste censure *procedurali* sono i singoli provvedimenti amministrativi. Il Tribunale nega la convalida dopo aver rilevato la violazione di norme – essenzialmente domestiche – che attengono alla dimensione della motivazione e del procedimento: un approccio “minimalista” che sembra lasciare impregiudicate sia la disciplina generale della procedura di frontiera (art. 6-bis, d.lgs. n. 142/2015), sia la disciplina di dettaglio della garanzia finanziaria (d.m. del 14 settembre 2023).

Senonché, un salto di ambizione si avverte laddove il Tribunale – richiamate le norme

europee che impongono agli Stati membri di non trattenere «una persona per il solo fatto di essere un richiedente» (art. 8(1)) e di disporre il trattenimento ai fini consentiti soltanto «sulla base di una valutazione caso per caso» (art. 8(2)) – giunge rapidamente alla conclusione che «l'art. 6 bis presenta profili di incompatibilità con l'articolo 8 della direttiva 2013/33 (...), non potendo, per un richiedente asilo, operarsi alcun automatico collegamento tra la mancanza di documenti, o la mancanza di risorse economiche, e l'intento di rendersi irreperibile e sottrarsi agli effetti dell'eventuale rigetto della domanda, e non potendo dirsi che, in tali casi, unica misura idonea a prevenire tale pericolo sia il trattenimento»⁷.

Qui, si avverte un improprio scivolamento dal piano amministrativo a quello legislativo. La necessità di assicurare una valutazione caso per caso non è più soltanto un parametro di legittimità del singolo provvedimento questorile, ma un principio brandito per mettere in discussione la scelta legislativa di fondo: prevenire il pericolo di fuga (cioè i movimenti secondari nello spazio Schengen) attraverso la procedura di frontiera, che implica il trattenimento o, in alternativa, la consegna del passaporto o, ancora, la costituzione della garanzia finanziaria.

Affiora, così, un nuovo cedimento del Tribunale di Catania alla tentazione di mirare al bersaglio grosso e provare a ricavare da una lettura selettiva della normativa europea gli indizi di una antinomia insanabile per via interpretativa: indizi, cioè, che consentano di vanificare, disapplicandola in modo seriale, la disciplina della garanzia finanziaria e, con essa, la complessiva procedura di frontiera.

Una analoga tentazione parrebbe attraversare anche il dibattito scientifico. A supporto delle argomentazioni del Tribunale catanese, si sostiene, ad esempio, che la disciplina in esame (art. 6-bis, d.lgs. n. 142/2015) contrasterebbe con il diritto UE perché non richiama espressamente l'obbligo di motivare la decisione di trattenimento in relazione alla situazione individuale del richiedente (FAVILLI). Giova, però, ricordare che l'obbligo di motivare una decisione amministrativa (art. 3, l. n. 241/1990) è un *principio generale*, applicabile a qualsiasi provvedimento di carattere individuale, anche quando nella disciplina di settore manchi una previsione specifica a riguardo. Parrebbe questa, anzi, una delle ipotesi in cui l'esperimento di un tentativo di interpretazione conforme al diritto UE (e ai principi generali dell'ordinamento) è più a portata di mano.

Nell'ordinamento nazionale esiste un solido apparato di garanzie amministrative (a partire da quelle relative al giusto procedimento), che consentono di colmare eventuali lacune della legislazione di settore. Il diritto UE può ben integrare e arricchire quei principi nazionali, ma più difficilmente giustificare l'integrale disapplicazione di

⁷ Tribunale di Catania, decreti del 10 e 11 ottobre 2023, nn. 10885 e 10887.

plessi normativi. Se, invece, i dubbi di legittimità attengono alle scelte legislative di fondo, occorre verificare se quelle scelte siano riconducibili allo stesso diritto UE. Ove sia così, la disapplicazione non può sostituirsi agli strumenti appropriati, che restano il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e l'incidente di costituzionalità.

3. La tesi “moderata” della necessità di alternative *effettive* al trattenimento, e l’auspicio che la Corte di cassazione ne tenga conto

Nei decreti del Tribunale di Catania è abbozzata un’ultima linea argomentativa, che definirò “moderata”. Nelle decisioni del 29 settembre si segnala l’esigenza – ricondotta dall’art. 8(2) della direttiva accoglienza – di assicurare la «necessità e proporzionalità della misura [di trattenimento] in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive». Benché nei decreti successivi questa linea argomentativa non trovi adeguato svolgimento, essa può essere declinata su due versanti.

Il primo riguarda l’entità della cauzione. L’art. 2 del d.m. del 14 settembre ne correla l’importo a una serie di parametri, la cui adeguatezza potrebbe rilevare ai fini di un sindacato sulla ragionevolezza della quantificazione. Soprattutto, l’importo è determinato in misura fissa, pari a 4.938 euro: una rigidità che – come rilevano [CELORIA e PASSALACQUA](#) – contraddice l’esigenza di modulare la cauzione «alla luce della situazione particolare dei richiedenti asilo», già da alcuni anni [esplicitata dall’EASO](#) (ora Agenzia europea per i rifugiati).

La commisurazione di una cauzione alla situazione specifica del soggetto interessato è sempre auspicabile, tanto più quando – come nella fattispecie in esame – la misura incida su un diritto fondamentale. Sul piano della concreta applicazione, tuttavia, alcuni dubbi sulla percorribilità di tale soluzione possono sorgere. È difficile, infatti, ipotizzare che, nel contesto degli sbarchi e delle procedure applicate nei c.d. punti di crisi, la polizia di frontiera sia in grado di reperire tempestivamente le informazioni utili a valutare la capacità finanziaria di ogni singolo richiedente e a determinare di conseguenza l’importo della cauzione (convergente [PANZERA](#), nt. 168). E, d’altra parte, proprio l’incerta quantificazione *ex ante* dell’importo potrebbe rendere ancor meno agevole la costituzione della garanzia.

Più promettente, perciò, appare l’applicazione dei canoni di necessità e proporzionalità a un secondo versante, riferito non più alla cauzione bensì al trattenimento. In base all’art. 8(2) della direttiva accoglienza, il trattenimento può essere disposto «ove necessario (...) salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive». Il test di necessità legittima la detenzione amministrativa soltanto quando, nel caso concreto, non siano applicabili le alternative meno afflittive, che però devono essere presenti. Per questo l’art. 8(4) impone agli Stati membri di prevedere misure alternative al trattenimento, indicando a titolo

esemplificativo alcune opzioni.

Una volta introdotta la procedura di frontiera, l'Italia ha formalmente ottemperato, prevedendo – come si è visto – la duplice opzione della consegna del passaporto e della garanzia finanziaria (art. 6-*bis*, c. 2). Entrambe le alternative, tuttavia, sono difficilmente percorribili in pratica: nel caso del passaporto, è raro che il richiedente ne abbia chiesto e ottenuto il rilascio prima della fuga o che riesca a non perderlo o farselo sottrarre durante il viaggio; nel caso della cauzione, è difficile che un richiedente disponga all'arrivo dell'importo necessario e che, anche quando ciò avvenga, riesca a rispettare le restrittive condizioni imposte dalla normativa (costituzione entro 3 giorni, in unica soluzione, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, senza possibilità che sia versata da terzi: così l'art. 3 del d.m. del 14 settembre 2023). Di conseguenza, per la gran parte dei richiedenti, l'obiettivo impossibilità di beneficiare delle alternative trasforma il trattenimento da *extrema ratio* a unica misura *de facto* applicabile (in senso analogo, [CELORIA e PASSALACQUA](#), [FAVILLI](#) e [PANZERA](#)).

D'altra parte, sempre sul piano fattuale, si potrebbe obiettare che, anche nell'ambito della procedura di frontiera, il trattenimento continuerà ancora a lungo ad essere applicato in modo (molto) selettivo, data la penuria di posti, come già avviene nell'ambito delle procedure di rimpatrio dei migranti irregolari. Lo conferma il rinvio esplicito dell'art. 6-*bis*, c. 1, ai criteri definiti dall'articolo 14, c. 1.1, TUI, che assegnano priorità, ai fini del trattenimento, ai soggetti pericolosi e ai «cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi». Una conferma indiretta si trae proprio dai decreti del Tribunale di Catania, che riguardano provvedimenti di trattenimento disposti esclusivamente nei confronti di cittadini della Tunisia, il principale Paese terzo sicuro verso il quale l'Italia riesce a effettuare un numero significativo di rimpatri (l'80% del totale nell'ultimo anno).

A tale obiezione, d'altra parte, sembra potersi replicare che l'assenza di alternative *effettive* rende comunque il trattenimento l'unica misura di fatto applicabile per i richiedenti che rientrano nelle categorie prioritarie dell'art. 14, c. 1.1, nonché per i richiedenti appartenenti a categorie non prioritarie, se e quando la capacità del sistema detentivo italiano consentirà di trattenerli.

Se questo ragionamento fosse corretto, un problema di compatibilità con il diritto UE, allora, esisterebbe davvero. E di tale problema dovrebbe farsi carico la Corte di cassazione. Il ricorso del Governo contro le decisioni del tribunale di Catania le offrirà l'opportunità di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e tale opportunità andrebbe colta, trattandosi di un giudice di ultima istanza che deve salvaguardare l'uniforme interpretazione sia del diritto interno sia del diritto Ue.

4. Il ruolo dei giudici comuni nella protezione dei diritti dei migranti

Secondo una visione consolidata a livello europeo – non scalfita neppure dalla positiva sperimentazione della libertà di movimento ([Commissione](#), spec. p. 21) riconosciuta ai profughi ucraini beneficiari della protezione temporanea⁸ – i movimenti secondari dei migranti rappresentano una minaccia alla sicurezza dello spazio Schengen e alla sua stessa sopravvivenza. Il principale rimedio, concepito in funzione di prevenzione di quei movimenti è stato, appunto, individuato nella procedura di frontiera, che rappresenterà il tema costituzionale dei prossimi anni.

Il trattenimento alla frontiera dei richiedenti asilo è contemplato dal diritto UE – in bene dieci ipotesi (lettere da a) a j) dell’art. 31(8) della [direttiva procedure](#)), due delle quali recepite nel diritto interno (l’elusione dei controlli alle frontiere e la provenienza da paesi terzi sicuri) – proprio per evitare che quei richiedenti vengano trasferiti negli ordinari centri (aperti) di accoglienza e da lì possano spostarsi verso altri Stati membri. Le proposte collegate al [Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo](#), ormai prossime all’approvazione, vanno oltre. La procedura di frontiera, ora facoltativa, diverrebbe obbligatoria per tutti gli Stati membri (frontalieri) quando il richiedente abbia fornito false informazioni o documenti, rappresenti una minaccia per la sicurezza, o appartenga a uno Stato terzo per il quale il tasso di accoglimento delle richieste di asilo sia inferiore al 20% al livello europeo. Inoltre, la durata massima dei trattenimenti passerebbe dalle attuali 4 settimane a 6 mesi, estensibili a 7⁹.

Si va, dunque, consolidando un paradigma di gestione dei flussi spontanei orientato in un senso sempre più marcatamente coercitivo. Questi sviluppi, appena avviati, non mancheranno di generare una forte tensione con il sistema, costituzionale ed europeo, di tutela della libertà personale. Al contempo, si tratta di sviluppi fortemente voluti dall’attuale esecutivo in Italia, e, prim’ancora, da una solida maggioranza di Stati membri dell’Unione europea.

In questo contesto, la “resistenza” del Tribunale di Catania costituisce un esempio paradigmatico di “attivismo anti-maggioritario”. Con le loro decisioni di non convalida dei trattenimenti, i giudici catanesi hanno messo in discussione un tassello fondamentale di quel disegno legislativo in Italia. Lo hanno fatto, però, sulla base di argomenti giuridici che, come si è tentato di evidenziare, non sono inattaccabili. E lo hanno fatto tramite il ricorso sistematico al potere di disapplicazione, senza sottoporre alla Corte di giustizia i plurimi dubbi di compatibilità col diritto UE avanzati e senza

⁸ Com’è noto, con la [decisione di esecuzione 2022/382 del 4 marzo 2022](#), gli Stati membri hanno rinunciato all’applicazione dell’art. 11 della direttiva sulla protezione temporanea.

⁹ Artt. 41 e seguenti della [proposta modificata di regolamento sulla procedura di asilo](#).

sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di fondo della compatibilità con l'art. 13 Cost.

Il problema che simili atteggiamenti di “resistenza” pongono non è solo giuridico, ma istituzionale. Il rischio – come la cronaca delle ultime settimane testimonia – è l'insorgere di un conflitto aperto con la maggioranza legislativa e di governo e, quindi, tra poteri dello Stato. È vero che «in base all'art. 267 TFUE, è solo il giudice di ultima istanza, quello le cui decisioni non sono più impugnabili, che ha l'obbligo di rivolgersi alla Corte di giustizia, mentre al giudice non di ultima istanza è riconosciuta una [mera] facoltà» (Favilli). Ma la giurisprudenza è anche prudenza. La sensibilità istituzionale dovrebbe indurre il giudice – qualsiasi giudice, anche quello comune – a approfondire un genuino sforzo di interpretazione conforme e, soltanto quando questo non dia risultati, ricorrere agli strumenti di risoluzione delle antinomie che l'ordinamento appronta: nel caso di (presunto) contrasto con la Costituzione, l'incidente di costituzionalità; nel caso di (presunto) contrasto con il diritto UE, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; in via residuale, quando il contrasto con le fonti europee sia già stato acclarato (dalla stessa Corte di giustizia) o sia comunque manifesto, la non applicazione delle norme interne, in attesa di una loro rimozione da parte del legislatore. Disapplicare direttamente una norma di legge significa interferire con la funzione propria del potere legislativo ed è perciò opportuno che i giudici lo facciano con cautela.

Per citare questo contributo: M. SAVINO, *Ancora su procedura di frontiera e misura alternativa della garanzia finanziaria: i limiti dell'approccio del Tribunale di Catania*, ADiM Blog, Editoriale, ottobre 2023.